 SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.p.A.
04 DIC. 2009
PROT. 2791

Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

PROTOCOLLO D'INTESA

AI FINI DELLA PREVENZIONE

DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE

DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA,

RELATIVO AGLI APPALTI BANDITI DALLA

SOCIETA'

DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.



Prefettura di Catania
Uffici Territoriali del Governo

**PROTOCOLLO D'INTESA
AI FINI DELLA PREVENZIONE
DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA,
RELATIVO AGLI APPALTI BANDITI DALLA SOCIETA'
DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.**

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania – in persona del Prefetto Sua Eccellenza Dott. Vincenzo Santoro,

La Società degli Interporti Siciliani S.p.a. – in persona del Presidente *pro tempore* Prof. Ing. Rodolfo De Dominicis

al fine di prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti aggiudicati dalla Società degli Interporti Siciliani e considerato, altresì, che la detta Società é Soggetto Attuatore dell'Interporto di Catania e dell'Interporto di Termini Imerese, entrambi definiti infrastrutture strategiche di rilievo nazionale

convengono quanto segue:

Capo I

Verifiche antimafia

Art. 1

1. La Società degli Interporti Siciliani S.p.a., ai fini di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998, fornisce tempestivamente alla Prefettura di Catania i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari attuali e storici – per come risultanti dalla documentazione dalle medesime prodotte nelle gare - aggiudicatarie delle gare per l'esecuzione dei lavori o di servizi o forniture, comunque inerenti al ciclo di realizzazione dell' Interporto di Catania.




Prefettura di Catania
Uffici Territoriali del Governo

2. La Società degli Interporti Siciliani S.p.a., con l'adesione al presente protocollo ed allo scopo di collaborare nell'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera, avendo condiviso l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire nei contratti indicati al comma 1 apposita clausola con la quale il terzo affidatario assume l'obbligo di fornire gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese sub-appaltatrici e/o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio convenuto, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi indicati nel successivo articolo 4, comma 2, del presente protocollo.

Art. 2

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1 sussiste:
 - a) con riferimento agli aggiudicatari, per le gare di qualsivoglia importo;
 - b) per i sub-contratti e sub-affidamenti autorizzati e conclusi, per qualunque importo.
2. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per la prestazione di servizi, le forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata e, in particolare, per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo:
 - ▶ Trasporto di materiali a discarica;
 - ▶ Smaltimento rifiuti;
 - ▶ Fornitura e/o trasporto terra;
 - ▶ Fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
 - ▶ Fornitura e/o trasporto di bitume;





Prefettura di Catania
Uffici Territoriali del Governo


- ▶ Noli a freddo di macchinari;
 - ▶ Forniture di ferro lavorato;
 - ▶ Servizi di guardiania di cantiere.
2. In ogni caso, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003, la Società degli Interporti Siciliani S.p.a, si impegna a fornire alla Prefettura di Catania ed al Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere, tutte le informazioni ed i dati rilevanti di cui all'articolo 1 del medesimo Decreto Ministeriale.

Art. 3

1. Ai fini delle informazioni previste dall'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, i dati di cui all'art. 2 del presente protocollo sono comunicati *prima* di procedere alla stipula dei contratti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti di cui al medesimo art. 2, ferma restando l'applicabilità dell'art. 11, comma 2.
2. Le comunicazioni dei dati dovranno essere effettuate alla Prefettura anche su supporto informatico.
3. La Società degli Interporti Siciliani S.p.a. ha l'obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente protocollo, in particolare provvedendo, fino al completamento dell'opera, alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari che le venga comunicata.

Art. 4

1. L'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 252/1998 è comunicato alla Società degli Interporti Siciliani S.p.a.. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche della Prefettura, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Società degli Interporti Siciliani S.p.a.





Prefettura di Catania
Uffici Territoriali del Governo

non può stipulare il contratto o concludere l'affidamento o non può autorizzare il sub-contratto o sub-affidamento.

2. Per i contratti, gli affidamenti, i sub-contratti e sub-affidamenti stipulati, conclusi o autorizzati, è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1. In detta ipotesi la Società degli Interporti Siciliani S.p.a. comunica senza ritardo alla Prefettura l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.

Art. 5

1. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le informazioni di cui all'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/1998 (cd. *Informazioni atipiche*) devono essere valutate ai fini della interdizione o della estromissione della società o dell'impresa cui le informazioni si riferiscono, legittimando in questo caso la Società degli Interporti Siciliani S.p.a. all'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto o di revoca dell'autorizzazione al sub-contratto o sub-affidamento, esercitato ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.P.R. 252/1998.

Art. 6

1. Le verifiche antimafia e gli altri adempimenti conseguenti sono curati dal Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003 (pubblicato nella G.U. del 5 marzo 2004).
2. Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura inoltra la richiesta alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo competenti -, indirizzando al coordinatore dei Gruppi Interforze e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le



Prefettura di Catania
Uffici Territoriali del Governo

informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998, che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente protocollo.

Art. 7

1. La Società degli Interporti Siciliani S.p.a., al fine di collaborare al monitoraggio finanziario auspicato dal Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere, si impegna ad inserire in tutti i procedimenti gara di lavori, servizi o forniture di importo superiore ad Euro 100.000,00, l'obbligo per l'aggiudicatario di aprire un conto dedicato alla commessa. Ciò anche in adempimento dell'art. 2, comma 1, della Legge della Regione Siciliana 20 novembre 2008, n. 15.

Capo II

*Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione
contro i tentativi di condizionamento criminale*

Art. 8

1. Fermo quanto previsto dal comma 2, la Società degli Interporti Siciliani S.p.a. si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori ovvero dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente.
2. L'assolvimento di quanto previsto al comma 1 non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
3. Ai fini del comma 1, la Società degli Interporti Siciliani S.p.a. si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione,



Prefettura di Catania
Uffici Territoriali del Governo

intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

Art. 9


1. Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti dal terzo affidatario, nonché nei confronti di questi, dai sub-affidatari e sub-contraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori ovvero dei contratti relativi a servizi e forniture. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti comporta la revoca degli affidamenti.

Capo III

Rapporti con il Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere

Art. 10

1. Per ogni singola procedura di appalto di lavori, servizi e forniture comunque relativa alla realizzazione dell'Interporto di Catania e la Società degli Interporti Siciliani provvede a riferire periodicamente sulla propria attività, come derivante dall'applicazione del presente protocollo, inviando al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto, una copia del quale è altresì trasmessa alla Prefettura di Catania.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo nonché al precedente art. 2, comma 3, la Società degli Interporti Siciliani S.p.a. assolve agli obblighi in materia di verifiche antimafia derivanti dall'applicazione del D.M. 14 marzo 2003 effettuando alla Prefettura di Catania le comunicazioni di cui all'art. , comma 1, del presente protocollo.





Prefettura di Catania
Uffici Territoriali del Governo

Sottoscritto a Catania, il

Il Prefetto di Catania

Vincenzo Sardo

Il Presidente della Società degli Interporti Siciliani S.p.a.

Antonio

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]